

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Grippe, relatore. Noi formuliamo così l'articolo, trasportandone alcune parole ed accettando un inciso dell'emendamento Brunialti: « Una copia autentica della nota d'identificazione degli elettori, compilata a cura del cancelliere della pretura e con il visto del pretore, nel termine di giorni otto sarà rimessa al sindaco, ecc.; » come nell'articolo.

Presidente. Trasmetta l'emendamento alla Presidenza.

La Commissione propone che l'articolo 7 sia modificato nel modo seguente:

« Una copia autentica della nota di identificazione degli elettori, compilata a cura del cancelliere della pretura e con il visto del pretore, nel termine di giorni otto, sarà rimessa al sindaco, il quale la farà affiggere per quindici giorni all'Albo pretorio del Comune agli effetti dell'articolo 71 della legge elettorale politica. »

Onorevole Brunialti, accetta la modificazione di questo articolo, come è proposta dalla Commissione?

Brunialti. Accetto la modificazione, ma osservo che questo articolo va aggiunto all'articolo 71 della legge elettorale politica ed all'articolo 83 della legge comunale e provinciale; perciò sarebbe stato opportuno dichiararlo fin d'ora, perchè altrimenti l'articolo resta campato in aria.

Una voce. In terza lettura!

Presidente. Onorevole Brunialti, ne parleremo nella terza lettura.

Dunque, non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 7 così modificato.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 8. La cognizione dei reati elettorali di cui agli articoli 89, 90, 91, 95 e 96 della legge elettorale politica e agli articoli 92, 93, 94, 98 e 99 della legge comunale e provinciale è devoluta ai tribunali penali.

« Quando la Camera dei deputati delibera che gli atti delle elezioni contestate sieno rimessi all'autorità giudiziaria, questa dovrà tenerla informata delle decisioni definitive rendute nei relativi giudizi. »

L'onorevole Mecacci, il quale propone, insieme con l'onorevole Brunialti, di « sopprimere

il primo comma » dell'articolo, ha facoltà di parlare.

Mecacci. Onorevoli colleghi. La giuria è una istituzione quasi statutaria; ed io noto che la questione presente ha dato luogo a molte discussioni in seno alla Commissione, tanto che nella relazione si finisce col dire: « Alla Camera l'ultima parola. »

Ora io domando, onorevole presidente, se della esistenza, o no, di una tale istituzione si può discutere stamani, con 40 deputati, io domando se, dovendo la Camera dire l'ultima parola sulla grave questione, che tocca l'essenza delle istituzioni rappresentative, convenga che la dica proprio stamani in questa seduta.

A me sembra che sarebbe più opportuno che la discussione di questo articolo 8 fosse rimandata...

Presidente. Propone la sospensiva?

Mecacci. Io faccio osservare all'onorevole presidente, che questa non è una delle solite questioni regolamentari, come tante altre, che abbiamo discusse finora.

Ed io domando precisamente, se in una questione così grave, convenga che la Camera si pronunzi ora.

Presidente. Onorevole Mecacci, se Ella propone la sospensiva, interrogherò la Camera; ma le faccio osservare che la Camera è sempre investita delle sue facoltà.

Mecacci. Io credo che anche l'onorevole Brunialti che ha proposto con me la soppressione dell'articolo consenta con me nel chiedere che la discussione sia rimandata.

Presidente. Sulla sospensiva verremo ai voti.

Mecacci. Io dichiaro avanti tutto, che non intendo porre ostacolo al lavoro della Camera, ma l'argomento è serio, di capitale importanza, e la sospensiva mi sembrerebbe opportuna.

Presidente. Ma dunque parli o proponga la sospensiva.

Voci. Parli, parli.

Mecacci. L'onorevole presidente e la Camera desiderano che io parli, ed io allora parlo, non per fare un discorso, ma un accenno breve e fugace delle mie idee.

Non starò qui ad esporre il pro o il contra l'istituzione del Giuri, o della Magistratura togata, in materia penale; di tutto questo ne sono pieni i volumi dei pubblicisti e dei penalisti, nostri e stranieri; e troppo se